

Bruxelles, 3 aprile 2019
(OR. en)

7727/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0197(COD)**

**CODEC 743
FSTR 45
REGIO 64
FC 24
CADREFIN 160
JAI 310
SAN 164
PE 105**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Andrea COZZOLINO (S&D, IT) ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 184 emendamenti alla proposta.

Inoltre, i seguenti gruppi politici hanno presentato emendamenti alla relazione (emendamenti da 185 a 248): S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, ECR, EFDD.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 27 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-18, l'emendamento 19 prima e seconda parte, gli emendamenti da 20 a 81, gli emendamenti da 83 a 99, l'emendamento 100 prima parte, l'emendamento 101 prima parte, gli emendamenti da 102 a 184. Ha inoltre adottato gli emendamenti 190 e 193.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0372),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR]¹ stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi").

¹ [Full reference - new CPR].

Emendamento

(3) Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR]¹ stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, **il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi").

¹ [Full reference - new CPR].

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri e la Commissione assicurano il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (CF), il Fondo sociale europeo plus (FSE +), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di modo che essi possano completarsi a vicenda laddove ciò sia utile per la creazione di progetti di successo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi.*** Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere ***la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché*** a combattere le discriminazioni fondate sul ***sex***, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. ***Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.***

Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e del pilastro europeo dei diritti sociali.*** Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze ***sociali e di reddito,*** a promuovere ***la lotta contro la povertà, a preservare e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e con diritti nonché a garantire che il FESR e il Fondo di coesione promuovano pari opportunità per tutti,*** a combattere le discriminazioni fondate sul ***genere,*** la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***I Fondi dovrebbero inoltre promuovere la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per le persone che sono oggetto di discriminazioni multiple.*** I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. ***Gli strumenti di investimento nell'ambito del FESR, in sinergia con l'FSE+, dovrebbero contribuire a promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà e a migliorare la qualità della vita dei cittadini in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) per contribuire ai diritti dei minori.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e condivisione *delle responsabilità* tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, *il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l'integrazione a lungo termine* dei migranti.

Emendamento

(8) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie *interne ed esterne*, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. *Il FESR deve prestare un'attenzione più specifica al cambiamento demografico come sfida cruciale e settore prioritario nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi.* Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e *responsabilità come pure di* condivisione tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, *la politica di coesione potrebbe contribuire ai processi di* integrazione *dei rifugiati e dei* migranti *nell'ambito della protezione internazionale, adottando un approccio mirato a proteggere la loro dignità e i loro diritti, non ultimo in considerazione del rapporto di reciproco rafforzamento tra integrazione e crescita economica locale, in particolare fornendo un sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali coinvolte nell'attuazione delle politiche di integrazione.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza *ai cittadini*

Emendamento

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti *a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo e ad armonizzare le diverse condizioni delle*

nonché la prevenzione della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano **alla sicurezza** negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia.

regioni dell'UE, ad affrontare **le disparità sociali e** le nuove sfide e garantire **società inclusive e** un elevato livello di sicurezza nonché la prevenzione **della marginalizzazione e** della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione, **la modernità e l'accessibilità** degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come **le comunicazioni**, i trasporti **pubblici**, l'energia e **servizi pubblici universali di elevata qualità che sono essenziali per far fronte alle disparità regionali e sociali, promuovere la coesione sociale e lo sviluppo regionale e incoraggiare le imprese e le persone a rimanere nel loro territorio.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità **urbana** multimodale, **pulita** e sostenibile.

Emendamento

(10) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità **in tutta l'Unione, comprese le zone rurali in cui esse forniscono un contributo essenziale per le piccole e medie imprese (PMI)**, e alla promozione di una mobilità multimodale, **senza inquinamento** e sostenibile, **ponendo l'accento sugli spostamenti a piedi, in bicicletta o con trasporti pubblici e sulla mobilità condivisa.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) *Molte delle principali sfide in Europa riguardano sempre più le comunità rom emarginate, che vivono spesso nelle microregioni più svantaggiate che non dispongono di acqua potabile sicura e accessibile, di fognature e di elettricità e che non godono di opportunità di trasporto, connettività digitale, sistemi di energia rinnovabile o resilienza alle catastrofi. Pertanto, il FESR e l'FC contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei rom e a realizzare il loro vero potenziale in quanto cittadini dell'UE, e gli Stati membri garantiscono che i benefici di tutti e cinque gli obiettivi politici del FESR e dell'FC raggiungano anche i rom.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario **autorizzare** misure di sostegno **per** tutti gli obiettivi specifici.

Emendamento

(12) Al fine di **contribuire a una governance appropriata, all'applicazione, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel settore della specializzazione intelligente e dell'economia circolare e di** migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri, **anche a livello regionale e locale sui principi della governance multilivello**, che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario **promuovere** misure di **rafforzamento amministrativo di natura strutturale a sostegno di** tutti gli obiettivi specifici. **Essendo basate su obiettivi misurabili e comunicati ai cittadini e alle imprese come strumento per semplificare e ridurre l'onere amministrativo imposto ai beneficiari e alle autorità di gestione, è possibile che queste misure creino un**

giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"¹. I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017) 376 final.

Emendamento

(13) Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, ***anche a livello locale e regionale***, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"¹. I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese ***nei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)***, in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017) 376 final.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La futura politica di coesione potrebbe tenere adeguatamente conto e prestare sostegno alle regioni dell'Unione che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione, in particolare quelle che si troveranno situate alle frontiere marittime o terrestri esterne dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e **al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 %** delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il **30 %** della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il **37 %** della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

Emendamento

*(14) **Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, in particolare vista la grande importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e concentrandosi sulla povertà, la disuguaglianza e una transizione equa verso un'economia sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale con un approccio partecipativo in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile.*** Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici **e la perdita di biodiversità per contribuire al finanziamento delle azioni necessarie da adottare a livello di UE, nazionale e locale**, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, **come pure per garantire interventi integrati per la prevenzione delle catastrofi, che colleghino resilienza e prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta,** i

Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima **e della protezione della biodiversità** nelle politiche **destinando il 30 %** delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. ***I Fondi devono contribuire sostanzialmente al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio in tutti i territori dell'Unione, integrando appieno la dimensione regionale.*** Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire **almeno il 35 %** della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il **40 %** della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici. ***Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione. Pertanto, le azioni pertinenti saranno individuate in fase di preparazione e attuazione di tali Fondi e saranno riesaminate nel contesto delle pertinenti procedure di revisione e valutazione. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come pure nella strategia di ristrutturazione a lungo termine definita nel quadro della revisione della direttiva (UE) 2018/84 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per contribuire al conseguimento di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050, e allegate ai programmi. Occorre prestare una particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione in materia di clima e stabilite nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nell'ambito della direttiva (UE) 2018/410 (ETS) e di proteggere i lavoratori anche attraverso opportunità di formazione e riqualificazione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+]¹.

¹ [Full reference - new ESF+].

Emendamento

(15) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, ***per il miglioramento e lo sviluppo delle capacità e delle competenze amministrative***, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+]¹.

¹ [Full reference - new ESF+].

Emendamento 190/rev

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere ***limitato*** solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE¹⁹ della Commissione, ***eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione.***

Emendamento

(16) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere ***destinato*** solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE¹⁹ della Commissione, ***e alle imprese diverse dalle PMI, fatti salvi i posti di lavoro connessi a un'attività identica o simile in altre regioni europee, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento***

¹⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato **sugli** obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione **economica intelligente e innovativa**" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi". Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, **pur** consentendo **una certa** flessibilità a livello dei singoli programmi e tra **i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo**. Il metodo usato per classificare **gli Stati membri** dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare

Emendamento

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione **mediante un sostegno finanziario per il periodo transitorio. Esso dovrebbe altresì promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili**. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato in modo specifico **sui due** obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione **e uno sviluppo economici intelligenti, innovativi e inclusivi, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e un'amministrazione pubblica efficiente**" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio **e resiliente per tutti** attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e

delle regioni ultraperiferiche.

della gestione e prevenzione dei rischi", **tenendo conto degli obiettivi politici generali di un'Europa più coesa e basata sulla solidarietà per contribuire a ridurre le asimmetrie economiche, sociali e territoriali.** Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, consentendo **margini di flessibilità** a livello dei singoli programmi e tra **varie categorie di regioni, tenendo conto anche dei diversi livelli di sviluppo.** Il metodo usato per classificare **le regioni** dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Al fine di garantire l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dall'FC, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità nell'ambito dell'attuale patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o equivalenti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un

(18) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione **e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE e gli obiettivi politici di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]**, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel

programma o da un programma all'altro.

corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni di montagna e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il

(19) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE ***incluso il crowdfunding***. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per

FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+.

quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe ***tener conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno ed*** essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, ***inclusi le infrastrutture e le strutture di ricerca e innovazione, le infrastrutture per la cultura e il patrimonio culturale, le infrastrutture per il turismo sostenibile anche attraverso i distretti per il turismo, i servizi alle imprese, come pure gli investimenti nell'edilizia abitativa,*** gli investimenti legati all'accesso ai servizi, ***con una particolare attenzione per le comunità svantaggiate, marginalizzate e segregate,*** gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, ***gli incentivi durante il periodo di transizione delle regioni nel processo di decarbonizzazione,*** nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze ***tra partner*** e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere

Emendamento

(20) I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere

finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF").

finanziati dal Fondo di coesione, ***anche realizzando i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature, in modo equilibrato nonché migliorando la sicurezza dei ponti e dei tunnel esistenti***, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF"). ***Tali reti devono potenziare i servizi pubblici, soprattutto nelle zone scarsamente popolate e nelle zone caratterizzate da un forte invecchiamento della popolazione, al fine di favorire l'interconnettività tra città e campagna, promuovere lo sviluppo rurale e colmare il divario digitale.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, ***fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹***, al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili ***già previsti in detta direttiva***. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU

Emendamento

(21) Nel contempo è importante, ***da un lato, identificare le sinergie e, dall'altro***, precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, al fine di evitare ***la moltiplicazione degli effetti e*** duplicazioni dei finanziamenti disponibili. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, **in particolare a carico degli Stati membri**. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi.

Emendamento

(23) Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane. Il sostegno *del FESR* dovrebbe pertanto essere fornito **in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]**, garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane.

Emendamento

(24) Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale **e di affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, come previsto all'articolo 174 TFUE, nelle aree che presentano svantaggi naturali o demografici tra cui l'invecchiamento, la desertificazione rurale e il declino demografico, ma anche la pressione demografica, o in cui è difficile accedere ai servizi di base**, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su **programmi, assi o** strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane **e nelle comunità rurali. Tali azioni dovrebbero essere le due facce della stessa medaglia, basate sia sui poli urbani centrali e sul**

contesto circostante sia sulle zone rurali più remote. Tali strategie possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Allo sviluppo territoriale integrato dovrebbe essere destinato a livello nazionale almeno il 5 % delle risorse del FESR. Il sostegno dovrebbe pertanto essere fornito garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane, delle parti economiche e sociali e dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Occorre prestare particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione europea in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, che tutela sia i lavoratori che le comunità interessate. Tali zone dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico per preparare e attuare piani di decarbonizzazione delle loro economie, tenendo conto della necessità di una formazione professionale mirata e di opportunità di riqualificazione della forza lavoro.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" *e a tale scopo* dovrebbe essere *stanziato* a livello nazionale almeno il **6 %** delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.

Emendamento

(25) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche, *tecnologiche* e sociali *e culturali* delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali *e le comunità rurali*, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali, *anche attraverso le aree suburbane ove opportuno*. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". *Tali azioni possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Alla priorità dello sviluppo urbano sostenibile* dovrebbe essere *destinato* a livello nazionale almeno il **10 %** delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

Emendamento

(26) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

dovrebbero essere *sostituite da* un'iniziativa urbana europea, *da realizzare in gestione diretta o indiretta*. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea¹.

¹ Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

dovrebbero essere *perseguite e sviluppate in* un'iniziativa urbana europea. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea¹, *al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione e affrontare con successo le sfide sociali*.

¹ Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le

Emendamento

(27) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci, *la logistica verde, la gestione della mobilità* e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. *Tale assegnazione non è soggetta*

operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

alla concentrazione tematica prevista dal presente regolamento. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, ***attraverso un approccio orientato ai cittadini mirato a sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo e a promuovere la cittadinanza attiva,*** non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Compiti del FESR e del Fondo di Coesione

Il FESR e il Fondo di coesione (FC) contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le sfide ambientali, attraverso lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente *e* innovativa" ("OS 1"), provvedendo a:

a) "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente, innovativa *e inclusiva, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente*" ("OS 1"), provvedendo a:

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

- i) **rafforzare le** capacità di ricerca e di innovazione **e** l'introduzione di tecnologie avanzate;

Emendamento

- i) **sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle** capacità di ricerca e di innovazione, **gli investimenti e le infrastrutture**, l'introduzione di tecnologie avanzate **nonché sostenere e promuovere i poli di innovazione tra imprese, istituti di ricerca, mondo accademico e autorità pubbliche**;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

- ii) permettere ai cittadini, alle imprese **e** alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

Emendamento

- ii) **migliorare la connettività digitale e** permettere ai cittadini, **agli istituti scientifici**, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche **e alle amministrazioni pubbliche a livello locale e regionale, incluse le città e i piccoli comuni intelligenti**, di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

- iii) rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

Emendamento

- iii) rafforzare la crescita **sostenibile** e la competitività delle PMI **e prestare sostegno alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro e al sostegno dell'aggiornamento e della modernizzazione in ambito tecnologico**;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione **industriale** e l'imprenditorialità;

Emendamento

iv) sviluppare le competenze **e le strategie e creare capacità** per la specializzazione intelligente, la transizione **equa, l'economia circolare, l'innovazione sociale**, l'imprenditorialità, **il settore del turismo e la transizione all'industria 4.0**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a:

Emendamento

b) "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio **e resiliente per tutti** attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) promuovere misure di efficienza energetica;

Emendamento

i) promuovere misure di efficienza energetica, **di risparmio energetico e di povertà energetica**;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

- ii) promuovere le energie rinnovabili;

Emendamento

- ii) promuovere le energie rinnovabili **sostenibili**;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

- iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti **a livello locale**;

Emendamento

- iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

- iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza **alle catastrofi**;

Emendamento

- iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, **la gestione degli eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali, compresi i terremoti, gli incendi boschivi, le inondazioni e la siccità**, e la resilienza **ad essi, tenendo conto di approcci ecosistemici**;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

v) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;

Emendamento

v) promuovere ***l'accesso universale all'acqua e la sua*** gestione sostenibile;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione

vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare;

Emendamento

vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare ***e migliorare l'efficienza delle risorse;***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vi bis) sostenere i processi regionali di trasformazione verso la decarbonizzazione, come anche la transizione verso una produzione di energia a basse emissioni di carbonio;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione

vii) rafforzare la biodiversità, ***le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano*** e ridurre l'inquinamento;

Emendamento

vii) ***proteggere e*** rafforzare la biodiversità ***e il patrimonio naturale, preservare e valorizzare le aree naturali protette e le risorse naturali,*** e ridurre ogni forma di inquinamento, ***atmosferico,***

idrico, del suolo, acustico e luminoso;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) potenziare le infrastrutture verdi nelle aree urbane funzionali, sviluppare la mobilità urbana multimodale su piccola scala come parte di un'economia a zero emissioni nette;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c) "un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità *e della connettività regionale alle TIC*" ("OS 3"), provvedendo a:

c) "un'Europa più connessa *per tutti* attraverso il rafforzamento della mobilità" ("OS 3"), provvedendo a:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) rafforzare la connettività digitale;

soppresso

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e *sostenibile*;

Emendamento

ii) sviluppare una rete TEN-T ***stradale, ferroviaria e*** intermodale, sicura, ***sostenibile***, intelligente ***e*** resiliente ai cambiamenti climatici, e ***collegamenti transfrontalieri incentrati principalmente su misure di riduzione del rumore, trasporti pubblici e reti ferroviarie rispettosi dell'ambiente***;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T ***e*** la mobilità transfrontaliera;

Emendamento

iii) sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T, la mobilità transfrontaliera ***e reti pubbliche di trasporto rispettose dell'ambiente***;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

iv) ***promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile***;

Emendamento

soppresso

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a:

Emendamento

d) "un'Europa più sociale **e inclusiva** attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a:

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali;

Emendamento

i) rafforzare l'efficacia **e l'inclusività** dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di **alta** qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali, **e promuovere l'economia sociale e l'innovazione;**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) migliorare **l'**accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture;

Emendamento

ii) migliorare **la parità di** accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, **e dello sport**, mediante lo sviluppo di infrastrutture **e servizi accessibili;**

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

ii bis) investire in abitazioni, laddove siano di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro, da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) *aumentare l'integrazione* socioeconomica delle comunità emarginate, *dei migranti e* dei gruppi svantaggiati, mediante *misure* integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

iii) *promuovere l'inclusione* socioeconomica delle comunità emarginate *e di comunità sfavorite come i rom, nonché* dei gruppi svantaggiati, mediante *azioni* integrate, che includano alloggi e servizi sociali;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) promuovere l'integrazione socioeconomica di lungo termine dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale mediante azioni integrate, che includano alloggi e servizi sociali, fornendo sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali interessate;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, **compresa** l'assistenza sanitaria di base;

iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture **sanitarie e di altre attività, comprese** l'assistenza sanitaria di base **e misure preventive, e promuovendo la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità;**

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale nelle comunità sfavorite;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

e) "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, **rurali e costiere** e delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a:

e) "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane e **di tutte le altre zone**, e delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a:

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) promuovere **lo** sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio **culturale** e la sicurezza nelle

i) promuovere **uno** sviluppo sociale, economico e ambientale integrato **e inclusivo, la cultura**, il patrimonio

aree urbane;

naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici e la sicurezza nelle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) promuovere *lo* sviluppo sociale, economico e ambientale integrato *a livello locale*, il patrimonio *culturale* e la sicurezza, *anche per* le *aree* rurali e costiere, *tra l'altro* mediante *iniziative* di sviluppo locale *di tipo partecipativo*.

Emendamento

ii) promuovere **uno** sviluppo sociale, economico e ambientale integrato **e inclusivo, la cultura**, il patrimonio **naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici, gli sport** e la sicurezza, **il tutto a livello locale**, le **regioni** rurali, **montane, insulari** e costiere, **isolate e scarsamente popolate, e tutte le altre aree che hanno difficoltà di accesso ai servizi di base anche al livello NUTS 3**, mediante **strategie** di sviluppo **territoriale e locale nelle forme di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]**.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Rafforzare la mobilità urbana multimodale su piccola scala di cui alla lettera b), punto vii bis), del presente articolo, che è considerata ammissibile a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi i 10 000 000 EUR.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per quanto riguarda **gli** obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, **a seconda dei casi**, possono anche **sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività:**

Emendamento

Per quanto riguarda **il raggiungimento degli** obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione possono anche:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi;

Emendamento

a) migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi **e sostengono le autorità pubbliche e le amministrazioni locali e regionali responsabili dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione mediante specifici piani di rafforzamento delle capacità amministrative finalizzati alla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi, purché siano di natura strutturale e purché il programma stesso preveda obiettivi misurabili;**

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno allo sviluppo di capacità menzionato alla lettera a) del presente

articolo può essere integrato da un sostegno supplementare a titolo del programma di sostegno alle riforme istituito nel quadro del regolamento UE (2018/xxx (programma di sostegno alle riforme)).

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio **compreso in** una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Emendamento

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio **coperto da un gruppo europeo di cooperazione territoriale**, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Una partecipazione significativa delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni della società civile, inclusi i beneficiari, a tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi nell'ambito del FESR è garantita in linea con i principi stabiliti nel Codice europeo di condotta sul partenariato.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In funzione del *rapporto del reddito nazionale lordo ("RNL")*, gli Stati membri sono *classificati* come segue:

Emendamento

In funzione del *loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite*, le regioni di livello NUTS 2 sono *classificate* come segue:

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *quelli* con un *rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE* ("gruppo 1");

Emendamento

a) *quelle* con un *PIL pro capite superiore al 100 % del PIL medio dell'UE a 27* ("gruppo 1");

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *quelli* con un *rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE* ("gruppo 2");

Emendamento

b) *quelle* con un *PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27* ("gruppo 2");

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *quelli* con un *rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE* ("gruppo 3");

Emendamento

c) *quelle* con un *PIL pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 27* ("gruppo 3");

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente articolo, **per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro**, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il **reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri** per lo stesso periodo di riferimento.

Emendamento

Ai fini del presente articolo, **la classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo pro capite di ciascuna regione**, misurato in standard di potere d'acquisto (**SPA**) e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il **PIL medio dell'UE a 27** per lo stesso periodo di riferimento.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) **gli Stati membri del gruppo 1 assegnano almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1;**

Emendamento

a) **per la categoria delle regioni più sviluppate ("gruppo 1") essi assegnano:**

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) almeno il 50 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1;
e

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) **gli Stati membri del gruppo 2 assegnano almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;**

b) **per la categoria delle regioni in transizione ("gruppo 2") essi assegnano:**

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) almeno il 40 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) *gli Stati membri del gruppo 3 assegnano almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.*

Emendamento

c) *per la categoria delle regioni meno sviluppate ("gruppo 3") essi assegnano:*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) *almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e*

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) *almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2.*

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In casi debitamente giustificati, lo Stato membro interessato può chiedere che il livello di concentrazione delle risorse a livello di categorie di regioni sia diminuito fino a un massimo di 5 punti percentuali, o di 10 punti percentuali nel caso delle regioni ultraperiferiche, per l'obiettivo tematico individuato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a, punto i), all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), punto i) [new ERDF-Cohesion Fund].

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

Emendamento

6. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1 **o** all'OS 2 (**i principali obiettivi strategici**) o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

Emendamenti 83 e 191/rev

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I);

Emendamenti 84 e 192/rev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

- c) gli investimenti produttivi *in* PMI;

Emendamento

- c) gli investimenti produttivi *e gli investimenti che contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e qualsiasi sostegno in seno alle PMI sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari;*

Emendamento 193/rev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono inoltre beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Emendamento

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI *o infrastrutture imprenditoriali che arrecano beneficio a queste ultime.*

Inoltre, gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e in attività relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 60 del regolamento (UE).../...[new CPR]

Emendamenti 87 e 194/rev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

Emendamento

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, **tutoraggio**, formazione, **riqualificazione** e apprendimento permanente.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente;

Emendamento

a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti **l'economia circolare**, lo sviluppo sostenibile e l'energia **rinnovabile** che presentano vantaggi per l'ambiente;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli investimenti nella rete TEN-T;

Emendamento

b) gli investimenti nella rete **centrale e globale** TEN-T;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'assistenza tecnica.

Emendamento

c) l'assistenza tecnica, **compresi il miglioramento e lo sviluppo delle abilità e**

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'informazione, la comunicazione, gli studi, le attività in rete, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b).

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), *sulla base degli investimenti e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa²³ è utilizzato per i progetti TEN-T.

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa²³ è *proporzionale ed* è utilizzato per i progetti TEN-T.

²³ Riferimento

²³ Riferimento

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto **nelle regioni ultraperiferiche**;

Emendamento

e) gli investimenti in **nuovi aeroporti regionali e in** infrastrutture aeroportuali, eccetto:

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) gli investimenti connessi alle regioni ultraperiferiche;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) gli interventi connessi alle reti centrali TEN-T;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) gli investimenti connessi alla protezione dell'ambiente e intesi a mitigare o a ridurre il suo impatto

ambientale negativo;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

Emendamento

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, ***eccetto nelle regioni ultraperiferiche e a sostegno della dismissione, riconversione o messa in sicurezza di impianti esistenti, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;***

¹ ***Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).***

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;

Emendamento

g) gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui, ***eccetto nelle regioni ultraperiferiche e nel caso di soluzioni di riciclaggio all'avanguardia, in linea con i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 e a condizione che gli Stati membri abbiano stabilito i loro piani di gestione dei rifiuti conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/851. Per rifiuti residui si intendono principalmente i rifiuti urbani non***

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, **ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**²⁶;

²⁶ *Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).*

Emendamento

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, **al trasporto**, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le eccezioni di cui alla lettera h sono limitate a un importo massimo dell'1 % del totale delle risorse FESR-FC a livello nazionale.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente; **soppresso**

Emendamenti 103 e 245

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso: **soppresso**

i) all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

ii) alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) gli investimenti nella costruzione di strutture di assistenza istituzionale che segregano o violano la scelta e l'indipendenza personali.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.

Emendamento

2. Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica **e dell'efficienza delle risorse** o dell'uso di energie rinnovabili **e di condizioni di vita accessibili per gli anziani e le persone con disabilità, e dell'adeguamento sismico.**

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Partenariato

1. Ciascuno Stato membro garantisce la partecipazione significativa e inclusiva delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli utenti dei servizi alla gestione, alla programmazione, alla fornitura, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e delle politiche sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 6 della proposta di regolamento RDC, regolamento delegato della Commissione (UE) n. 240/2014".

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli indicatori comuni di output e di

Emendamento

1. Gli indicatori comuni di output e di

risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se **necessario**, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a) , all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

risultato figuranti **e definiti** nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se **pertinente**, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a) , all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata di ulteriore flessibilità nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro del FESR e dell'FC. All'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, la Commissione valuta attentamente la richiesta in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR e dell'FC.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FESR **può sostenere** lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due

1. Il FESR **sostiene** lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due

obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo territoriale integrato, nelle zone non urbane che presentino handicap o svantaggi naturali, geografici o demografici o che abbiano difficoltà di accesso ai servizi di base. Di tale importo, almeno il 17,5 % è destinato alle zone e alle comunità rurali, tenendo conto delle disposizioni di un Patto per i piccoli comuni intelligenti al fine di sviluppare progetti quali i comuni intelligenti.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato ***con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente*** nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE)

2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato ***può avvenire, attraverso un asse o programma specifico o nelle altre*** forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], ***e può***

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

Emendamento

1. ***Per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali***, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], ***che possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR ed FSE+*** e concentrato su zone urbane ***funzionali*** ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Almeno il **6** % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di ***un altro strumento***

Emendamento

Almeno il **10** % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di ***un programma specifico, di un asse prioritario specifico***, di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di ***altri strumenti***

territoriale nell'ambito dell'OS 5.

territoriali, come stabilito all'articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Alle "autorità urbane" di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/XXXX [new CPR] è conferito il potere di scegliere le misure e i progetti del caso. Le operazioni sviluppate nell'ambito di OS diversi dall'OS 5 possono, se coerenti, concorrere al raggiungimento del 10 % di una soglia minima da destinarsi allo sviluppo urbano sostenibile. Gli investimenti effettuati nell'ambito dell'OS 5 (i) dovrebbero essere calcolati come contributo a tale assegnazione del 10 %, come anche le operazioni sviluppate nell'ambito di altri OS, se coerenti con lo sviluppo urbano sostenibile.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene l'agenda urbana per l'UE.

Emendamento

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane **funzionali** e sostiene **i partenariati e i costi organizzativi dell'agenda urbana** per l'UE. **Nelle fasi di definizione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente le amministrazioni locali.**

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il sostegno dello sviluppo di capacità;

Emendamento

a) il sostegno dello sviluppo di capacità, **comprese azioni di scambio per i rappresentanti regionali e locali a livello subnazionale;**

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

- b) il sostegno delle azioni innovative;

Emendamento

- b) il sostegno delle azioni innovative, ***che possono beneficiare di un cofinanziamento supplementare a norma del regolamento (UE) 2018/xxx (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e in combinazione con la Rete europea per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai collegamenti urbani e rurali e ai progetti a sostegno dello sviluppo delle zone urbane e delle zone urbane funzionali;***

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

- c) il sostegno della conoscenza, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Emendamento

- c) il sostegno della conoscenza, ***delle valutazioni d'impatto territoriale,*** dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane.

Emendamento

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, ***come il quadro di riferimento sulle città sostenibili, l'agenda***

territoriale dell'Unione europea e l'adeguamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in funzione delle circostanze locali.

Emendamento 119

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sviluppi riguardanti l'iniziativa urbana europea.

Emendamento 120

**Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Zone interessate da sfide o svantaggi naturali o demografici

1. Nei programmi cofinanziati dal FESR riguardanti zone che devono far fronte a sfide e svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti come quelli di cui all'articolo 174 TFUE, particolare attenzione è rivolta a raccogliere le sfide che queste zone devono affrontare.

In particolare, le zone di livello NUTS 3 o i cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km², nelle zone scarsamente popolate, o inferiore a 8 abitanti per km², nelle zone a bassissima densità demografica, o con una diminuzione media della popolazione superiore all'1 % tra il 2007 e il 2017,

sono oggetto di piani regionali e nazionali specifici volti a rafforzare l'attrattiva, ad aumentare gli investimenti delle imprese e a potenziare l'accessibilità dei servizi pubblici e digitali, compreso un fondo nell'ambito dell'accordo di cooperazione. Un finanziamento dedicato può essere stanziato nell'accordo di partenariato.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *La* dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento

1. *L'articolo 3 non si applica alla dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tale* dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il FESR può sostenere gli investimenti produttivi in imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione ***per un periodo indeterminato*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ***fino al 31 dicembre 2027***.

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento CE n. 1301/2013 e il regolamento (CE) n. 1300/2013 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Emendamento 125

**Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 177 TFUE.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 1 – titolo

Testo della Commissione

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

Emendamento

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, **la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente ("OS 1") attraverso:**

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 2 – Output – RCO -01 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO -01 - Reddito medio regionale

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 2 – Output – RCO 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 10 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per la trasformazione dei loro prodotti e servizi nell'economia circolare

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 2 – Output – RCO 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***RCO 14 bis - Hub socio-economici
supplementari con accesso alla banda
larga ad altissima capacità***

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 2 – Output – RCR 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***RCR 14 ter - Hub socio-economici con
abbonamenti a una rete a banda larga ad
altissima capacità***

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 3 – Risultati – RCR -01 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***RCR -01 - Aumento del rapporto del
reddito regionale in base a quanto
definito all'articolo 3, paragrafo 3***

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – Colonna 3 – Risultati – RCR 14

Testo della Commissione

RCR 14 - **Imprese che usano** servizi digitali pubblici*

Emendamento

RCR 14 - **Utenti di** servizi digitali pubblici*

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – titolo

Testo della Commissione

2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Emendamento

2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio **e resiliente per tutti** attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 18 bis - La percentuale di risparmi energetici annuali per l'intero parco immobiliare (rispetto a un valore di base) in linea con l'obiettivo di conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza e decarbonizzato inserito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 18 ter - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 18 quater - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge il livello standard di edificio a energia quasi zero (nZEB) dopo la ristrutturazione

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 19

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 19 - Edifici **pubblici** che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica

RCO 19 - Edifici che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica (**di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico**)

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 19 ter - Numero di consumatori in condizioni di povertà/vulnerabilità energetica che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 20 bis – Edifici che beneficiano di un sostegno per migliorare la loro preparazione alle tecnologie intelligenti

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 22 bis - Consumo totale finale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporti, elettricità)

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 22 ter - Quota del totale dell'energia rinnovabile prodotta

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 22 quater - Riduzione dell'importazione annua di energia non rinnovabile

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 97 bis - Quota di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili nella capacità totale di energia elettrica installata

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 98 bis - Sostegno alle regioni in fase di transizione interessate dalla

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 24

Testo della Commissione

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità*

Emendamento

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità ***naturali quali terremoti, incendi boschivi, inondazioni o siccità****

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 28

Testo della Commissione

RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi

Emendamento

RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi, ***i terremoti, le inondazioni o la siccità***

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 32 bis - Totale dei combustibili fossili sostituiti da fonti energetiche a basse emissioni

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 2 – Output – RCO 34

Testo della Commissione

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

Emendamento

RCO 34 - Capacità supplementare di **prevenzione e** riciclaggio dei rifiuti

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCO 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCO 34 bis – Numero di posti di lavoro trasformati

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 27

Testo della Commissione

RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica

Emendamento

RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica **che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici**

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 28 bis - Edifici con migliori prestazioni energetiche derivanti da accordi contrattuali che garantiscono risparmi energetici verificabili e una maggiore efficienza, quali i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2, punto 27) della direttiva 2012/27/UE^{1bis}

^{1 bis} Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 30 bis – Edifici con una migliore preparazione alle tecnologie intelligenti

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 43

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 43 - Perdite di acqua

RCR 43 - ***Riduzione delle*** perdite di acqua

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 46 bis - Produzione di rifiuti pro capite

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 46 ter - Rifiuti pro capite destinati allo smaltimento e al recupero di energia

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 47 bis - Rifiuti organici riciclati

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 48 bis - Popolazione che utilizza impianti di preparazione dei rifiuti al

riutilizzo

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 48 ter – Tasso di uso circolare dei materiali

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 49

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 49 - Rifiuti *recuperati*

RCR 49 - Rifiuti *riutilizzati*

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Risultati – RCR 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 49 bis - Rifiuti preparati per il riutilizzo

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – titolo

Testo della Commissione

3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità **e della connettività regionale alle TIC**

Emendamento

3. Un'Europa più connessa **per tutti** attraverso il rafforzamento della mobilità

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 2 – Output – RCO 43

Testo della Commissione

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - TEN-T¹

¹ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - TEN-T¹ **(rete centrale e globale)**

¹ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 2 – Output – RCO 45

Testo della Commissione

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T

Emendamento

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T **(rete centrale e globale)**

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 2 – Output – RCO 47

Testo della Commissione

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - TEN-T³

Emendamento

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - TEN-T³ (*rete centrale e globale*)

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 2 – Output – RCO 49

Testo della Commissione

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T⁴

Emendamento

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T⁴ (*rete centrale e globale*)

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 3 – Risultati – RCR 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 55 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 3 – Risultati – RCR 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 57 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 4 – Colonna 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

4. Un'Europa più sociale ***e inclusiva*** attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 3 – Risultati – RCR 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 68 bis - Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (diversi dai rom)

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – Colonna 3 – Risultati – RCR 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RCR 68 ter - Membri di comunità

*emarginate e gruppi svantaggiati
mediante azioni integrate che includano
alloggi e servizi sociali (rom)*

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – Colonna 1 – titolo

Testo della Commissione

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, **rurali e costiere** e delle iniziative locali

Emendamento

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane **e di tutte le altre zone** e delle iniziative locali

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Allegato II – colonna 1 – Obiettivo strategico 1 – titolo

Testo della Commissione

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

Emendamento

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, **la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente attraverso:**

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 1 – Colonna 3 – Output – CCO 01 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CCO 01 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per un'attività economica sostenibile

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 1 – Colonna 3 – Output – CCO 04

Testo della Commissione

Emendamento

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita ***sostenibile***

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 1 – Colonna 4 – Output – CCR 01 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CCR 01 bis - Aumento del rapporto del reddito regionale

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Allegato II – colonna 1 – Obiettivo strategico 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso

2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio ***e resiliente per tutti*** attraverso la promozione di una transizione

un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Output – CCO 08 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CCO 08 bis - Sviluppo di nuove imprese

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 2 – Colonna 3 – Output – CCO 09 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CCO 09 bis - Aumento dell'adattamento ai cambiamenti climatici, aumento della prevenzione del rischio di catastrofi naturali e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 2 – Colonna 4 – Risultati – CCR 07 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CCR 07 bis - Numero di posti di lavoro creati

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 3 – titolo

Testo della Commissione

3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità *e della connettività regionale alle TIC*

Emendamento

3. Un'Europa più connessa *per tutti* attraverso il rafforzamento della mobilità

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 3 – Colonna 3 – Output – CCO 14

Testo della Commissione

CCO 14 – Rete TEN-T stradale: strade *nuove o ristrutturate*

Emendamento

CCO 14 – Rete TEN-T stradale: strade *e ponti nuovi o ristrutturati*

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 3 – Colonna 4 – Risultati – CCR 13

Testo della Commissione

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie *alla migliore infrastruttura* stradale

Emendamento

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie *al miglioramento dell'infrastruttura* stradale *e dei ponti*

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 4 – titolo

Testo della Commissione

4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Emendamento

4. Un'Europa più sociale ***e inclusiva*** attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo strategico 5 – titolo

Testo della Commissione

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, ***rurali e costiere e delle iniziative locali***

Emendamento

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane e ***di tutte le altre zone***